

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

**OGGETTO: Divieto di compensazione in caso di ruoli superiori ad euro 100 mila**

L'art. 1 co. 94 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto, a partire dal 01.07.2024, un divieto di compensazione che opera in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore ad euro 100 mila. La norma stabilisce infatti che:

*“per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100 mila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D. Lgs 241/1997”.*

Sono inoltre inibite anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (il divieto di compensazione non riguarda solo i crediti “per imposte erariali” come nel caso dell'art. 31 del DL 78/2010, ma ogni tipologia di credito).

Invece, non sembra inibiscano la compensazione i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta inerenti al disconoscimento di crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, non essendo relativi a “imposte erariali”.

A differenza del divieto di compensazione ex art. 31 DL 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro, non è prevista la possibilità di compensare l'eccedenza<sup>1</sup> di credito rispetto alla somma iscritta a ruolo.

Il divieto di compensazione sussiste se sono ancora dovuti pagamenti e cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Questo significa che nemmeno il pagamento della prima rata della dilazione dei ruoli faccia venire meno il divieto di compensazione.

<sup>1</sup> In altri termini, un'iscrizione a ruolo ad esempio pari a 120 mila euro sembra vietare tout court la compensazione. Pertanto, se il contribuente disponesse di un credito di 300 mila euro non potrebbe procedere alla compensazione per l'eccedenza di 180 mila euro.

Operano i commi 49-ter e 49-quater dell'art. 37 del DL 223/2006, quindi ci saranno controlli preventivi sui modelli F24 contenenti compensazioni che potranno bloccare la delega di pagamento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani